



Tribunale di Brindisi
Sezione Esecuzioni immobiliari

R.G. [REDACTED] E. IMM. - sub [REDACTED]

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. S. Memmo - **Presidente**
Dott.ssa G. Manca - **Giudice**
Dott. Antonio I. Natali - **Giudice relatore**

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Rilevato che, con ricorso in opposizione ex artt. 615 c. 2 e 618 bis c.p.c. depositato in data 05/07/2024 il Sig. [REDACTED] proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento immobiliare notificato da [REDACTED] in virtù di contratto di mutuo fondiario (per Notaio [REDACTED], Rep. n. [REDACTED] - Racc. n. [REDACTED] (spedito in forma esecutiva in data [REDACTED]), procedimento contraddistinto da n. R.G.E. [REDACTED] Imm., convenendo in giudizio dinanzi a questo Tribunale la cessionaria ex lege n. 130/1999 [REDACTED] e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

Preliminarmente:

A) stante il gravissimo ed irreparabile danno provocato al ricorrente, Voglia concedere la sospensione dell'esecuzione anche *inaudita altera parte*, per i rischi innanzi rappresentati che sin da ora si anticipa vengono rappresentati dalla messa in discussione e rischio di perdita della c. d. prima casa ove il ricorrente vive, conseguentemente qualora malauguratamente il pignoramento dovesse andare oltre, si concretizza anche il grave ed irreparabile danno consistete nel dover impegnare risorse economiche al fine di trovare un nuovo alloggio.

Nel merito:

B) previo accertamento delle motivazioni di fatto e di diritto, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di [REDACTED] di procedere ad esecuzione forzata per difetto di titolarità del credito azionato;

C) previo accertamento delle motivazioni di fatto e di diritto, accertare e dichiarare la nullità del pignoramento per assenza di titolo esecutivo per difetto dei requisiti ex art. 474 c.p.c.;

per l'effetto D) accertare e dichiarare l'illegittimità, inefficacia e/o nullità dell'atto di pignoramento immobiliare e la consequenziale estinzione della procedura esecutiva recante R.G. n. [REDACTED] pendente innanzi a codesto On.le Tribunale per i motivi innanzi addotti;

E) condannare la parte avversa al pagamento delle spese di lite del presente procedimento da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara distrattario.

Con memoria di costituzione del 09/09/2024 si costituiva in giudizio la [REDACTED] e, per essa, la mandataria [REDACTED], eccependo il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva di [REDACTED], quale cessionaria del credito ex lege n. 130/1999, relativamente alle passività del rapporto ceduto ed alle domande restitutorie e/o risarcitorie eventualmente connesse e, comunque, a fatti e ad attività anteriori alla data di cessione e, comunque, la assoluta infondatezza in fatto ed in diritto e la totale carenza di prova dell'opposizione *ex adverso* proposta e della relativa istanza cautelare, confidando nelle relative declaratorie di rigetto da parte dell'Ill.mo Giudice adito. Con la memoria di cui sopra e, successive note di deposito, l'odierna reclamata provvedeva a depositare la documentazione idonea a comprovare la propria titolarità attiva sostanziale e processuale in relazione al credito azionato, nonché la comunicazione di intervenuta decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.

Instauratosi il contraddittorio, con successiva ordinanza del 30/12/2025 il G.E., Dott. F. Giliberti, rigettava l'istanza cautelare, assegnando il termine di 60 giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito e compensando le spese processuali.

Rilevato che, avverso la predetta ordinanza, il Sig. [REDACTED] ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. con atto notificato in data 16/01/2026; con il predetto reclamo l'odierna reclamante chiedeva a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- in accoglimento del presente reclamo, riformare l'ordinanza del G.E. del 30/12/2025 che ha definito la fase cautelare della procedura esecutiva immobiliare recante R. G. nr. [REDACTED];
- per l'effetto, disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. [REDACTED] sino alla definizione del giudizio di merito;
- disporsi l'invio degli atti alla Procura della Repubblica di Brindisi per i profili di cui agli artt. 106 TUB, 2 L. 130/1999 e 114.5 TUB, come ripetutamente richiesto;
- con vittoria di spese della fase cautelare e di reclamo, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario⁷.

Rilevato che, all'interno del reclamo di cui sopra risultano formulati dieci motivi così enucleati:

- 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 669 bis e ss. c.p.c. — Erronea esclusione del fumus boni iuris;
- 2) Erronea applicazione della sentenza Cass. S.U. n. 5968/2025 — Inconfigurabilità del titolo esecutivo nel caso concreto;
- 2 bis) Errata valutazione della prova documentale: omessa considerazione dei vizi sostanziali e della mancata produzione del contratto integrale;
- 3) Omessa valutazione del *periculum in mora* — Esecuzione immobiliare sulla prima casa;
- 4) Erronea svalutazione delle contestazioni sul *quantum debeatur*;
- 5) Omessa o incompleta valutazione di eccezioni rilevabili d'ufficio, con incidenza sulla legittimazione attiva e processuale, attinenti al fumus boni iuris per l'accertamento della titolarità del credito;
- 6) Errata applicazione della legge e omessa valutazione di una questione rilevabile d'ufficio in tema di rappresentanza processuale e sostanziale (art. 77 c.p.c.), ancora attinente al fumus boni iuris;
- 7) Omessa effettiva valutazione complessiva del fumus boni iuris alla luce delle gravi eccezioni sollevate;
- 7 bis) Violazione del dovere d'ufficio di valutare la legittimazione processuale e sostanziale e omessa decisione sulla richiesta di invio atti alla procura;
- 8) Violazione dell'art. 114.5 del Testo Unico Bancario — Mancata iscrizione della SPV nei registri obbligatori per la gestione dei crediti deteriorati⁷.

Rilevato che, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/02/2026 si costituiva nel presente giudizio [REDACTED], eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva, quale cessionaria del credito ex lege n. 130/1999, relativamente alle passività del rapporto ceduto ed alle domande restitutorie e/o risarcitorie eventualmente connesse e, comunque, a fatti e ad attività anteriori alla data di cessione e che il reclamo, l'opposizione e le domande *ex adverso* proposte sono da ritenersi improcedibili, inammissibili, oltre che del tutto infondate in fatto ed in diritto, pretestuose, dilatorie e non provate e chiedendone, pertanto, l'integrale rigetto.

All'udienza, in presenza, tenutasi in data 17/02/2026 innanzi a questo Tribunale in composizione collegiale, comparivano l'Avv. [REDACTED] per il reclamante [REDACTED], nonché l'Avv. [REDACTED], in sostituzione dell'Avv. [REDACTED], per [REDACTED], parte reclamata. I procuratori si riportavano agli atti di parte.

Questo Collegio si riservava.

Ciò premesso, ritiene questo Collegio che le ragioni di reclamo siano, *prima facie*, inidonee a infirmare l'apparato motivazionale, posto a fondamento del provvedimento impugnato.

1. Sull'idoneità del mutuo azionato a costituire idoneo titolo esecutivo

In ordine al motivo di reclamo, relativo alla dedotta erronea applicazione della sentenza Cass. Civ. S.U. n. 5968/2025 così come alla insussistenza del titolo esecutivo, giovino le seguenti considerazioni.

Parte reclamante sostiene la non utilizzabilità come titolo esecutivo del contratto di mutuo ipotecario per Notaio [REDACTED] del [REDACTED], Rep. n. [REDACTED] - Racc. n. [REDACTED] perché, a suo dire, non idoneo a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata. A parere di questo Collegio tale doglianza è da ritenersi priva di fondamento, posto che nella documentazione in atti è presente la quietanza rilasciata da parte mutuataria all'art. 1 del contratto di mutuo ipotecario per Notaio [REDACTED].

In particolare, l'art. 1 del predetto contratto riporta testualmente quanto segue: "Ai sensi dell'art. 38 e ss. del D. Lgs. 385/1993, la Banca concede alla parte mutuataria, che accetta, un mutuo assistito da garanzia ipotecaria, per complessivi € 76.000,00 (settantaseimila/00). La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la somma sopraindicata al netto dell'imposta sostitutiva e di altri oneri accessori ... e ne rilascia ampia quietanza con il presente atto. La parte mutuataria dà quietanza di detto importo riconoscendosene debitrice...", ed ancora: "La parte mutuataria prende atto che tale somma ... viene erogata dalla Banca, per l'importo di Euro 62.000,00 (sessantaduemila/00) mediante accensione presso la [REDACTED] di deposito infruttifero di pari importo intestato alla stessa parte mutuataria, come da contabile già a sue mani; per l'importo di Euro 12.331,76 viene erogata, dalla Banca, tramite assegno circolare non trasferibile, di cui la parte mutuataria ne rilascia quietanza".

Alla luce di quanto poc'anzi esposto ritiene questo Collegio che l'erogazione della somma sia avvenuta contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

A tal riguardo, non può riconoscersi carattere dirimente, al fine di escludere la contestualità della datio, la circostanza che parte della somma mutuata sia stata versata dalla Banca sul summenzionato deposito cauzionale infruttifero - a garanzia fra l'altro, del perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria sui beni immobili costituiti in garanzia e, peraltro, intestato alla stessa parte mutuataria - mentre l'altra parte sia stata erogata con assegno circolare non trasferibile intestato alla stessa parte mutuataria.

D'altro canto secondo l'univoco e consolidato orientamento della Suprema Corte, il mutuo, pur avendo natura di contratto reale, non configura la consegna come la materiale e fisica *traditio* del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendosi sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica, che sussiste tutte le volte in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione al patrimonio di quest'ultimo ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma per soddisfare un interesse del primo. Ciò che conta, quindi, è che la somma data a mutuo esca dal patrimonio del mutuante ed entri in quello del mutuatario e che questi ne possa disporre per soddisfare un proprio interesse.

Come sopra esposto costituisce, dunque, principio pacifico nella giurisprudenza della di legittimità quello per cui: *“il contratto di mutuo è un contratto reale che - quindi - si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto. Il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente - peraltro - come equipollente della “traditio”, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo”* (Cass. Civ., Sez. III, 28/06/2011, n. 14270 che richiama sul punto Cass. Civ. nn. 11116/1992, 6686/1994, 9074/2001 e 17211/2004).

I principi sopra enunciati sono stati di recente ribaditi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, che, al riguardo, ha avuto modo di affermare che: *“il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”* (Cass. Civ., SS.UU., 06/03/2025, n. 5968).

A parere di questo Collegio, ne consegue per tutto quanto sopra esposto, la infondatezza dell'assunto di parte reclamante, in ordine alla erronea applicazione della sentenza Cass. S.U. n. 5968/2025, da parte del GE nella ordinanza, pronunciata fuori udienza, del 30/12/2025.

2. Sulla *legitimitas ad executivis* della cessionaria PRISMA SPV S.R.L.

In ordine alla doglianza del reclamante avente ad oggetto la legittimazione ad agire in via esecutiva dell'opposta, quale cessionaria del credito - riconducibile al novero degli elementi costitutivi del diritto azionato suscettibili di essere rilevati *ex officio* - giova richiamare i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 2951/2016.

Principi che possono elencarsi come segue:

- la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
- cosa diversa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
- la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
- può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
- la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio;
- essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta, il Giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio;
- la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate, sicché gli sarà preclusa l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dai documenti già ritualmente acquisiti agli atti di causa.

Peraltro, sulla scorta dell'arresto delle Sezioni Unite da ultimo è stato ribadito che «*la dedotta questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato del giudizio*» (v. Cass. n. 39528 del 2021).

Quanto alla *legitimitas ad executivis*, il quadro normativo di diritto sostanziale regolatorio della materia si rinviene nel disposto di cui all'art. 58 del TUB (D. Lgs 1° settembre 1993 n.385) che testualmente recita: «*La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [...] I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a*

favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.". Ration per cui, sotto l'aspetto della legittimazione, in forza del citato art. 58 T.U.B., il cessionario, in quanto titolare dei crediti e delle garanzie, potrà essere parte attiva o passiva nei procedimenti giudiziari ed esecutivi, da avviarsi o pendenti, semplicemente asserendo di essere titolare del credito e menzionando nel suo atto difensivo il titolo traslativo del credito azionato.

Orbene, nel caso di specie, negli atti difensivi dell'opposta, quest'ultima si qualifica espressamente quale cessionaria del credito oggetto della procedura esecutiva e del presente giudizio. Inoltre, risulta specificamente indicato il trasferimento della suddetta posizione giuridica tra originaria creditrice cedente e cessionaria avente ad oggetto il credito vantato.

Alla luce del sopra delineato quadro normativo regolatorio della materia e del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, deve concludersi che l'opposta [REDACTED], quale successore a titolo particolare del diritto, era ed è dotata della *legitimatio ad executivis* con riferimento alla procedura esecutiva immobiliare *de qua*.

2. 1. Sull'effettiva titolarità del credito

Sempre alla luce del *dictum* delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cui alla sentenza del 16/02/2016 n. 2951, si ritiene di esaminare in questa sede anche l'aspetto della prova dell'effettiva traslazione del diritto, ossia, della prova dell'inclusione del credito oggetto di causa, nell'ambito della cessione in blocco.

A tal riguardo, giova rammentare che la cessione del credito è un negozio consensuale a effetti reali, perché idonea a traslare la posizione creditoria che ne sia oggetto. Per contro, guardando allo schema tipico, quale delineato dal Codice del 1942, la notifica al debitore ceduto il cui onere incombe sul cessionario, assolve alla più limitata finalità di rendere la vicenda traslativa, opponibile al debitore ceduto, disciplinando l'eventuale conflitto tra una pluralità di cessionari. Invece, l'art. 58 del TUB, disciplinante le c.d. cessioni in blocco bancarie, consente (ma non prescrive) la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale e la contestuale iscrizione della stessa nel Registro delle imprese. Tale formalità costituisce adempimento pubblicitario *erga omnes* succedaneo rispetto alla notifica individuale, prevista dall'art. 1264 c. c, notifica al debitore ceduto che, per principio interpretativo consolidato, non richiede particolari oneri pubblicitari, né il ricorso a formule sacramentali, ma sono attuabili con semplici modalità comunicative, idonee a realizzare una funzione di partecipazione conoscitiva (v. Cass. n. 1684/2012, secondo cui <<La notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità>>, v. anche Cass. 29.09.2020, n. 20495).

Orbene, nel caso *de quo*, quanto all'aspetto del mero adempimento pubblicitario atto a rendere la cessione in blocco in esame opponibile ai debitori, non vi è alcun dubbio che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sia stata regolarmente attuata.

2.3. In ordine, invece, alla modalità con cui deve essere fornita la prova dell'effettiva traslazione del credito nell'ambito della cessione in blocco ex art. 58 TUB, si è aperto un acceso dibattito giurisprudenziale in cui possono delinearsi attualmente due opposti orientamenti ed anche un terzo orientamento che potrebbe definirsi “*mediano*” tra i primi due.

2.1.1. L'indirizzo semplificatorio e la compatibilità con i principi generali della materia.

Per un primo approccio esegetico che ha riconosciuto anche un recente avallo in seno alla giurisprudenza di legittimità, sarebbe sufficiente ai fini della prova del fatto storico della cessione, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (v. Cass. civ., 20 luglio 2023, n. 21821).

Dunque, si inferisce da un dato di fatto noto e provato una conseguenza ignota e da provare, secondo il meccanismo proprio della prova indiziaria.

Anche parte della giurisprudenza di merito pare orientata nel medesimo senso (v. Tribunale Monza, sez. III, 8 agosto 2023, n. 1823, secondo cui «*la cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 t.u.b. è provata mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione dell'operazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. E' dunque necessario che l'avviso di cessione si accompagni ad un estratto dettagliato e sufficientemente idoneo a fornire gli elementi diretti a sostanziare l'appartenenza del credito oggetto di causa alla massa di quelli ceduti*»; v. anche Tribunale Brescia, sez. II, 4 novembre 2022, n. 2672, secondo cui «*per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, basta la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione*»).

Tale posizione interpretativa rinviene la propria ragion d'essere in esigenze di semplificazione probatoria che sarebbero imposte dalla logica dell'istituto, ispirato a una logica acceleratoria con l'introduzione di forme di pubblicità impersonali ed *erga omnes*.

Nondimeno, tale orientamento perviene a sovrapporre ingiustificatamente il piano della prova della pubblicità *ex lege* per la quale esiste una specifica previsione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria con quella della dimostrazione dell'avvenuto perfezionarsi della traslazione del credito, che, invece, in assenza di una previsione di tal fatta, dovrebbe conformarsi ai principi generali della materia. D'altronde, una deroga ad un principio presuppone l'esistenza di una specifica espressione derogatoria o, in alternativa, di un altro principio rispetto al quale il primo

debba considerarsi, a seguito di un giudizio di bilanciamento che può avvenire anche in sede interpretativa, subvalente.

Peraltro, sotto altro aspetto, non può sottacersi il carattere estremamente generico e impreciso di molti avvisi che si limitano a locuzioni laconiche come «*sono ceduti tutti i rapporti giuridici in blocco*». Ciò, senza alcuna analitica descrizione dell'oggetto della cessione.

E, infatti, proprio per ovviare ai limiti di tale prassi, anche tale orientamento più elastico richiede, in omaggio ai principi generali sull'oggetto del contratto, un'adeguata determinabilità se non delle singole posizioni cedute, almeno delle loro categorie di appartenenza.

Si è, infatti, sostenuto che «*...in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione*» (Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188); così anche, seppur con affermazione più generica, Cass. civ., n. 22268 del 2018, per cui «*la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto*» (v. Cass. civ., n. 22268 del 2018).

Sotto tale profilo, non può sottacersi come le modalità di indicazione non possano non essere non solo complete sotto il profilo descrittivo, ma anche perspicue e intelleggibili, cioè, comprensibili da una persona di media conoscenza ed esperienza.

Viene, cioè, in rilievo, specie quando il ceduto sia un consumatore, un obbligo o, comunque, un onere di intelleggibilità dell'avviso di cessione, non solo sotto il profilo materiale grafico, ma anche della comprensibilità sotto il profilo semantico e linguistico.

Lo impongono i principi di trasparenza che informano sia il microsistema della tutela del consumatore, sia la disciplina in materia di attività bancaria e di intermediazione finanziaria, dettata dal Tub che, invero, come noto, non distingue, ai fini della sua applicazione, a seconda che il debitore abbia la qualità o meno di consumatore.

Alla luce di tali coordinate concettuali e giuridiche, desta qualche perplessità la prassi del ricorso a codici interni dell'intermediario finanziario, scelti per esigenze organizzative ai fini di una più veloce identificazione della pratica, da parte dei componenti di tali strutture, variamente denominati «*Cod. pratica*» o «*NDG*». Tali modalità di indicazione, infatti, risultano di difficile comprensione per il cliente, spesso, non consentendo di verificare con sufficiente certezza la posizione sottesa a quell'indicazione sincopata o numerica e ciò perché del tutto avulsi dagli elementi identificativi del contratto bancario cui si riferiscono.

2.1.2. Il più rigoroso orientamento della prova documentale diretta.

La soluzione maggioritaria è ancorata ai principi tradizionali in materia di prova di un contratto, che rimangono invariati a prescindere se avente, come nel caso di specie, efficacia immediatamente traslativa o solo obbligatoria.

La norma di riferimento è l'art. 2721 c.c. che vieta il ricorso alla prova testimoniale e si precisa che la stessa è ammessa solo a seguito di valutazione del Giudice *case by case* e con carattere di eccezionalità. Il principio si considera estendibile alla prova presuntiva.

Dunque, il codice del '42 tende a richiedere, seppur indirettamente, la prova documentale.

Non si tratta di contratti per i quali sia prescritta la prova *ad probationem*, né tanto meno *ad substantiam*, ma esistono limiti precisi alla prova indiretta (testimoniale e presuntiva). Diversamente da quanto previsto per i contratti soggetti a forma scritta *ad probationem*, rimarrebbe, pur sempre, ammissibile la prova per interrogatorio formale o per giuramento.

Dunque, è condivisibile l'orientamento della Suprema Corte che, in via tendenziale, richiede una prova diretta e documentale della cessione. Ciò salvo che la circostanza della cessione debba ritenersi provata perché riconosciuta espressamente o tacitamente, in virtù del principio di non contestazione. Anche in tale ultima ipotesi non può escludersi l'operatività del rilievo d'ufficio, costituendo la titolarità del credito uno degli elementi costitutivi del diritto azionato. Solo una dichiarazione di scienza esplicita, con valenza confessoria, quale deve ritenersi l'atto di riconoscimento, può precludere il ricorso al rilievo *ex officio*.

In virtù di tale orientamento si è affermato che «*la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad <<aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco>> (art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua <<minima>> struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere>> (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)» (Cass., 28 febbraio 2020, n. 5617).*

D'altronde, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti esonera il creditore cessionario dalla notifica dell'avvenuta cessione al debitore ceduto. Tuttavia, l'adempimento pubblicitario non è sufficiente a dimostrare l'esistenza della cessione, in quanto una cosa è l'avviso e un'altra cosa è la prova della sua esistenza e del suo contenuto. Pertanto, si può affermare che la pubblicazione in G.U. non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa, né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto (così Tribunale Napoli Nord, sez. IV, 14 marzo 2023, n. 1055).

Per contro, per principio, condivisibile, della giurisprudenza di legittimità «*colui, che <<si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria>> ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco>> (cfr. così, puntualmente, Cass. civ., 2 marzo 2016, n. 4116; v. anche Cass. civ., 28 febbraio 2020, n. 5617).*

In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che colui che agisce in via esecutiva nella qualità di successore a titolo particolare del creditore, sulla base di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, fornendo la prova rigorosa e formale della titolarità del credito (v. Cass., ord. 24797 del 2020). Ciò, salvo che il debitore ceduto non abbia espressamente o anche implicitamente (ma in modo univoco e concludente) riconosciuto la cessione (v. Cass. civ., n. 4116 del 2016).

In tal senso si è espressa anche la prevalente giurisprudenza di merito: così Tribunale, Prato, sez. I, 12 Gennaio 2023, n. 34; Tribunale Firenze, 5 dicembre 2022, n. 3401 secondo cui «*Chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, deve provare l'inclusione di tale credito in questa operazione, dimostrando documentalmente la propria legittimazione sostanziale, a meno che la controparte non l'abbia riconosciuta in maniera esplicita o implicita*».

In ogni caso, come già evidenziato, la prova, oltre alle condizioni legali per l'opponibilità della cessione, deve inerire necessariamente anche la vicenda traslativa in sé e ciò sotto plurimi profili: l'effettivo perfezionarsi della cessione; il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento formulata nei confronti del debitore ceduto; l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata e ciò secondo un criterio di ragionevolezza certezza, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili (eventualmente, anche l'uso di posizioni numeriche purché univocamente riferibili al debitore). E ciò in quanto la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione dei crediti costituisce adempimento meramente pubblicitario e non ha valenza costitutiva della cessione, non producendo alcun effetto traslativo.

Di recente, l'orientamento più rigoroso è stato ribadito con ricchezza argomentativa da Cassazione civile, sez. VI, 20 luglio 2022, n. 22754, secondo cui è escluso che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall'art. 58 comma 2 T.U.B. sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio.

Da ultimo, deve rilevarsi quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. civ., ord. 6 febbraio 2024, n. 3405), secondo cui «*in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente*».

Inoltre, sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, è noto come lo stesso possa subire delle alterazioni rispetto agli esiti che conseguirebbero dall'applicazione del criterio distintivo tradizionale tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti estintivi/modificativi dall'altra e ciò quando tali esiti si pongano contrasto con il principio della vicinanza alla fonte della prova (v. Cass., Sez. Un., n. 13533 del 2001, che hanno posto la prova dell'esatto adempimento a carico del debitore anche nell'ipotesi di parziale esecuzione della prestazione oltre che di asserito totale

inadempimento. E ciò per quanto l'inesatto adempimento, diversamente dal totale inadempimento, si sostanzia in un quid di esteriore e suscettibile di una valutazione in termini quantitativi e qualitativi).

2.1.3. La tesi “mediana” della prova presuntiva o indiretta qualificata.

Tanto premesso, anticipato il carattere dirimente della produzione del contratto di cessione del credito contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche, di recente, qualche pronuncia che, in contrasto con il summenzionato orientamento, prefigura il ricorso alla prova presuntiva, richiedendo una pluralità di circostanze convergenti coerentemente con il modello di prova presuntiva delineato dal codice che richiede che le circostanze, poste a fondamento del ragionamento presuntivo, siano gravi precise e concordanti.

In particolare, si controverte sull'idoneità probatoria (indiziaria o indiretta) dei seguenti documenti da considerare non atomisticamente ma nelle loro relazioni e inferenze reciproche:

- l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente la menzione del credito ceduto, diretta o mediata dall'indicazione del correlato «NDG»;
- le lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione;
- la dichiarazione della cedente per cui il credito controverso sarebbe ricompreso nella cessione pubblicizzata e per le quali s'invoca una valenza latamente confessionaria.

Tale dichiarazione è, peraltro, in genere, successiva non solo alla pubblicazione della pretesa cessione ma anche alla introduzione del giudizio oppositorio o di mero accertamento.

Invero, la stessa, in quanto di formazione unilaterale risulta non idonea a surrogare l'eventuale originario difetto di una specifica menzione del rapporto *de quo* fra i crediti oggetto di cessione. E ciò in quanto non produce quell'effetto traslativo che non può non conseguire se non a una volontà pattizia di tipo bilaterale in conformità al principio del consenso traslativo legalmente manifestato ex art. 1376 c.c..

Peraltro, a prescindere dall'unilateralità dell'atto, allo stesso non potrebbe attribuirsi se non valenza di dichiarazione di scienza e non negoziale, peraltro, ascrivibile a un terzo, estraneo alla controversia. E ciò consente di revocarne in dubbio anche il valore quale confessione, dimostrando, al più, solo la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore ed essendo liberamente valutabile dal Giudice.

Ritiene, al riguardo, questo Giudice che dalla speciale materia in questione debba essere bandita la possibilità di una prova meramente indiziaria, specie, se ricostruita sulla base di condotte o atti provenienti dalle (presunte) parti del negozio di cessione, e questo perché parti private, non «disinteressate», anzi portatrici di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto. A tal riguardo, giova richiamare Cassazione del 5 novembre 2020, n. 24798, secondo cui nell'ipotesi di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, è necessario «...dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale».

Dunque, senza dubbio, non può essere accolta la tesi secondo cui la prova della notifica a mezzo della Gazzetta Ufficiale sarebbe idonea a costituire, di per sé, prova anche della cessione.

Al più può costituire elemento indiziario ai fini di una valutazione complessiva, richiesta dalla prova presuntiva e che richiede il raccordo di tale indizio con altre circostanze che convergono univocamente nel dimostrare non solo l'avvenuta cessione, ma anche la ricomprensione in essa della posizione creditoria controversa.

2.1.4. Il caso di specie.

Delineato il quadro normativo regolatorio della materia ed il quadro degli orientamenti giurisprudenziali sull'argomento, si ritiene di dover verificare l'eventuale ricorrenza di circostanze di fatto e documentali, convergenti e univoche, dotate di idonea capacità dimostrativa del fatto che la cessione dello specifico credito di cui è causa vi sia veramente stata e abbia ricompreso la posizione creditoria controversa.

Orbene, questo Collegio, che aderisce al sopra delineato orientamento giurisprudenziale "mediano", ritiene che, nel caso di specie, almeno ad una valutazione sommaria, qual è quella imposta dal caso di specie, l'effettiva traslazione in capo alla cessionaria del credito oggetto di causa, possa ritenersi provata dalla documentazione prodotta dall'opposta.

Infatti, condivisibilmente, il Giudice di prime cure ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo perché ha ritenuto, ad una valutazione sommaria e allo stato degli atti, che, in capo alla PRIMA SPV s.r.l., sussistesse la titolarità attiva del credito.

In particolare, il Giudice ha ritenuto di poter fondare la propria decisione sui seguenti elementi indiziari e/o presuntivi:

1) l'estratto della Gazzetta Ufficiale, (ivi compresa la indicazione del sito internet ove reperire l'elenco dei crediti ceduti);

2) la copia della proposta di acquisto crediti in blocco inoltrata da [REDACTED] e sottoscritta in nome e per conto di Unicredit);

3) comunicazione Unicredit con cui la cedente dichiara che *"fra i crediti oggetto di cessione a favore di [REDACTED] rientrano anche i crediti vantati nei confronti del Sig. [REDACTED], rivenienti dal rapporto di mutuo di originari euro 76.000,00 rogito [REDACTED], in data [REDACTED] — Rep. rr. [REDACTED] - Racc. n. [REDACTED], in forza del quale è stata iscritta ipoteca volontaria presso l'Agenzia del Territorio di Brindisi in data [REDACTED] ai nn. [REDACTED]"* (a11. 10 comparsa di costituzione e risposta);

4) il possesso in capo alla [REDACTED] del titolo esecutivo, rappresentato dal documento contrattuale spedito in forma esecutiva, possesso non altrimenti giustificabile se non in considerazione della esclusiva titolarità attiva del credito).

Orbene, per quanto *ex actis* consti il difetto della prova del contratto di cessione del credito, che - in difetto della prescrizione di un obbligo di forma scritta anche solo *ad probationem* - non è esigibile, i suddetti elementi documentali, che - se considerati atomisticamente - devono ritenersi inadeguati a fondare il ragionamento presuntivo qualificato, prescritto dal chiaro disposto dell'art. 2729, comma 1, c.c., possono, ove compresenti in atti, soddisfare la suddetta soglia probatoria. Ciò, perché in grado di rafforzare l'uno l'altro la loro capacità di dimostrazione di un fatto, contestato fra le parti e, dunque, da provare; fatto consistente nell'avvenuta cessione e nella sua ricomprensione del credito azionato, mediante precetto dall'opposta.

Pertanto, ad una valutazione *prima facie* e, necessariamente, sommaria, qual e' quella imposta dalla presente sede cautelare, deve ritenersi che sia stata raggiunta la prova della titolarità attiva in capo al creditore procedente.

3.L'iscrizione della reclamato nell' apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 106 TUB

Quanto al profilo dell'iscrizione dell'intermediario finanziario nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 106 TUB, la doglianza dell'opponente non è meritevole di accoglimento.

A tal riguardo, giova evidenziare come la stessa parte resistente, a verbale dell'udienza del 12/02/2025, abbia ammesso che [REDACTED] abbia rinunciato alla licenza bancaria e sia stata cancellata dall'Albo delle Banche il 21/06/2019, ottenendo successivamente una licenza ex art. 115 T.U.L.P.S. L'iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. è stata addotta per la sola società [REDACTED] ([REDACTED]), quale "master servicer". Tuttavia, la procura alle liti e per il recupero del credito risulta conferita da [REDACTED] a [REDACTED], soggetto che non è una banca né è iscritto all'albo di cui all'art. 106 T.U.B.

Orbene, il G.E., nel disattendere l'eccezione di nullità della procura a [REDACTED] per violazione dell'art. 2, comma 6, L. 130/1999, ha richiamato l'orientamento della Cassazione espresso nell'ordinanza n. 7243/2024, secondo cui la violazione della norma sull'iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. non avrebbe rilevanza civilistica. Tale conclusione, secondo il reclamante, sarebbe viziata dall'omessa considerazione del carattere imperativo della norma di settore.

La ragione di reclamo e' infondata.

Ciò in conformità a quanto di recente statuito dalla Suprema Corte, in sede di rinvio ex art. 363 bis cpc, con la pronuncia n. 13749 del 17.05.2024 sulla questione dell'incidenza della mancata iscrizione del soggetto cessionario all'apposito albo ex art. 106 TUB sul profilo giusciviltistico della validità e efficacia del contratto posto a fondamento dell'atto di precetto e degli atti esecutivi posti in essere dal cessionario.

Pronuncia delle S.C. che, richiamando i precedenti giurisprudenziali della III Sezione della medesima Corte (cfr. *Cass. Sez. III n. 4427/2024* e *Cass. Sez. III n. 7243/2024*), ha statuito che: << al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106 T.U.B., non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità. Ragion per cui è infondata l'eccezione di nullità della cessione di credito per mancata iscrizione del cessionario nell'apposito albo della Banca d'Italia ex art. 106 T.U.B., trattandosi di operazione non riconducibile ad attività di finanziamento, essendo il versamento del corrispettivo meramente eventuale in quanto condizionato al buon esito della riscossione del credito ceduto>> (cfr. *Cass. S.U. n. 13749/2024*)

Peraltro, con la medesima pronuncia n. 13749/2024, la S.C. ha, altresì, affermato che:<< dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo

sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici>>.

Per le suesposte ragioni, questo Collegio - sebbene con qualche perplessità con particolare riguardo alle cessioni in blocco ex art. 58 TUB stipulate *pro soluto* (in ordine alle quali il *versamento del corrispettivo* della cessione non può ritenersi “*meramente eventuale*” con conseguente configurabilità di un’*attività di finanziamento*) – ritiene di non potersi discostare dal predetto principio di diritto.

4. *Sull'iscrizione del gestore dei crediti in sofferenza nell' apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 114.5. TUB*

Quanto al profilo dell'iscrizione del gestore dei crediti in sofferenza nell' apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 114.5. TUB, disposizione introdotta con il D.Lgs. n. 116/2024 entrata in vigore in data successiva alla notifica dell'opposto atto di precetto, giovinò le seguenti considerazioni preliminari.

Il D.Lgs. n. 116/2024 che, al suo art. 1 comma 1 lett a), ha introdotto l'art. 114.5 TUB, al successivo art. 3 comma 7 dispone testualmente: << *Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data*>> *Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data*>>.

Orbene, le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui all'art. 1 comma 1 del D.Lgs. n. 116/2024 istitutive dell'apposito *albo dei gestori dei crediti in sofferenza* sono state emanate in data 13.02.2025, con previsione dell'obbligo in capo ai “gestori” di iscrizione all'albo e di effettiva vigenza di detto albo, soltanto a far data dal 7.09. 2025.

Dunque, sulla base del sopra delineato quadro normativo, l'ambito di operatività *ratione temporis* dell'art. 114.5 TUB è da circoscriversi alle cessioni in blocco ex art. 58 TUB stipulate in data successiva al 07.09.2025 e non è ammissibile alcuna applicazione retroattiva della norma in questione.

2.1. *Sul contenuto della disciplina transitoria del Decreto Legislativo n. 116/2024*

L'art. 116.2, prevede che: “1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'acquisto di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza e alla gestione di crediti in sofferenza, ad eccezione, e salvo ove diversamente disposto, dei casi in cui la gestione sia svolta da:

a) *gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del medesimo decreto da essi gestiti, con riferimento ai crediti concessi o acquistati dai predetti organismi di investimento collettivo del risparmio;*

b) *banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati;*

c) *intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, anche con riferimento ai crediti dagli*

stessi concessi o acquistati, se l'attività è esercitata in Italia. Gli intermediari possono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia se autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6, comma 5”.

In via ulteriore, a completamento del microstatuto normativo di tale ambito materiale, deve richiamarsi il disposto dell'art. 114.3 T.u.b., secondo cui “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114.2, l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza è riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 e ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9. I gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia, possono svolgere:

1. a) l'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati dall'articolo 114.1, lettera a);

2. b) attività connesse o strumentali.

2. L'acquirente di crediti in sofferenza nomina un gestore di crediti in sofferenza, una banca o un intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 per svolgere l'attività di gestione dei crediti in sofferenza acquistati. L'acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza non costituisce attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106.....

4. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106, nominato ai sensi del comma 2, presta i propri servizi nei confronti dell'acquirente di crediti in sofferenza sulla base di un contratto di gestione stipulato in forma scritta.

5. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 nominato ai sensi del comma 2:

a) assicura il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali applicabili al credito;

b) comunica all'atto della nomina alla Banca d'Italia le proprie generalità, il nominativo dell'acquirente di crediti in sofferenza e gli estremi dell'incarico assunto;

c) in caso di cessione dei crediti in sofferenza dallo stesso gestiti a un altro acquirente di crediti in sofferenza, comunica con periodicità almeno semestrale alla Banca d'Italia con riferimento alle cessioni effettuate nel periodo i dati identificativi del nuovo acquirente di crediti in sofferenza e le caratteristiche dei crediti e dei contratti oggetto di cessione, inclusi l'importo dovuto aggregato, il numero e l'ammontare dei crediti ceduti, eventuali garanzie e se il debitore è un consumatore.

La Banca d'Italia può prevedere frequenze maggiori;

d) assolve agli obblighi di informativa periodica previsti verso la Banca d'Italia.....

9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo”.

Dunque, dal combinato disposto delle suddette norme, si evince che l'obbligo di iscrizione e la connessa disciplina conformativa dell'attività di gestione operano per tutti i soggetti già dediti alla gestione dei crediti deteriorati - o che intendano dedicarsi a tale attività - purchè non abbiano la veste giuridica di istituti di credito o non si tratti di intermediari già iscritti nell'albo ex art. 106 tub.

Tali ultimi sono legittimati, al pari degli iscritti all'albo ex art. 114 Tub, a svolgere la suddetta attività perché il legislatore considera l'inclusione nell'albo ex 106 tub di per sé idonea a garantire quelle esigenze di trasparenza e legalità che sono sottese all'iscrizione nel nuovo albo e la cui tutela discende, in entrambi i casi, sia dalla vigilanza della Banca d'Italia sugli iscritti, sia dagli obblighi di conformazione della propria organizzazione interna che devono essere assolti al fine di rendere possibile l'iscrizione nei predetti albi.

Le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 116/2024 e relative agli obblighi del gestore – obblighi informativi verso i ceduti così come di stipula in forma scritta del contratto di gestione –, si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia, che avrà tempo sei mesi per emanare le predette disposizioni.

Nondimeno, lo stesso decreto, nell'ambito delle disposizioni transitorie e finali - al fine di regolamentare coloro che svolgano l'attività di gestione di crediti in sofferenza senza essere iscritti – prevede quanto segue:

“2. Nel quadro di quanto previsto dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotti dal presente decreto, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza possono continuare a svolgere queste attività per un periodo di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate al comma 1”. Ancora si prevede che “entro tale data essi ottengono l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, oppure cessano di svolgere le attività che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo citato”.

Infine, *“3. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta nel capo II del titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal presente decreto, al più tardi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate al comma 1, i soggetti indicati al comma 2 presentano istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 114.6. In pendenza del procedimento amministrativo di autorizzazione, tali soggetti possono continuare a operare anche oltre il termine previsto dal primo periodo. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento dell'istanza, essi cessano di svolgere le attività che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.6”.*

Dunque, in sintesi, i soggetti *de quibus* possono continuare a svolgere queste attività per un periodo di 6 (sei) mesi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative emanate da Banca d'Italia.

Tuttavia, per razionalizzare la transizione alla nuova disciplina e al fine di contingentare i tempi di iscrizione, il decreto prevede anche che le istanze preordinate al conseguimento dell'autorizzazione di Banca d'Italia siano presentate «al più tardi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative» emanate da Banca d'Italia.

In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento dell'istanza, le attività che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.6 TUB sono soggette a cessazione.

L'uso dell'indicativo "cessano", come noto, nel contesto del linguaggio del legislatore, indica la doverosità del comportamento contemplato e declinato, mediante il ricorso a tale modo verbale, per cui il soggetto dovrebbe considerarsi tenuto a cessare, immediatamente e senza alcuno iato temporale, l'attività intrapresa.

Un'altra interpretazione - senza dubbio, più in linea con il principio di effettività del diritto comunitario e della disciplina interna di attuazione dello stesso, quale indefettibile valore giuridico dello stesso ordinamento interno - vorrebbe che la norma prefiguri una cessazione *ex lege*. Si tratterebbe di una sanzione comminata dallo stesso legislatore speciale e, dunque, chiamata ad operare, anche in assenza di una decisione in tal senso del legale rappresentante della società non autorizzata o dei suoi organi gestori e deliberativi.

Nondimeno, qualunque sia l'opzione legislativa prescelta, non può ritenersi che la norma sia presidiata dalle sole eventuali conseguenze amministrative o penali di tale inerzia del soggetto interessato.

E ciò non soltanto perché le stesse appaiono solo eventuali - perché subordinate ad un'iniziativa spontanea del soggetto, oppure dell'autorità di vigilanza, previa eventuale attivazione di un procedimento sanzionatorio di natura amministrativa -, ma anche perché proprio l'invocato principio di effettività della regola unionale - quale imprescindibile canone esegetico nella logica di un'interpretazione comunitariamente conforme - impone che la reazione dell'ordinamento sia non solo piena, ovvero veramente idonea a preservare l'interesse unionale, alla cui tutela la norma è preordinata, ma anche tempestiva e, cioè, se possibile, immediata.

E l'interesse unionale, alla stregua della dir. n. 2167 del 2021, deve essere individuato nella rigorosa delimitazione dei soggetti legittimati all'attività di gestione dei crediti deteriorati, con conseguente esclusione di tutti quelli che non offrano idonee garanzie, perché non iscritti e non vigilati dall'autorità di vigilanza nazionale.

A questo proposito, non può obliterarsi come la Corte di Cassazione (*ex pluribus*, cass. n. 22577/2012130, Cass., sez. II, 14 marzo 2022, ord. n. 8230, passim; F. ALBISINNI, Interpretazione conforme al diritto UE e diritto agrario: verso un diritto comune dell'agricoltura, in A. BERNARDI (a cura di), op. cit., 237 ss. 126 Cass., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10651) ha riconosciuto l'obbligo dell'interpretazione conforme della norma interna al fine di assicurare l'effettiva osservanza della regola unionale, come il primo strumento cui ricorrere al fine di garantire il c.d. effetto utile della seconda, ovvero la sua piena efficacia.

La Suprema Corte considera "*il canone esegetico dell'interpretazione conforme del diritto interno al diritto dell'Unione [un] patrimonio ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte*".

In particolare, la stessa ha affermato che "a fronte di espressioni generiche, le quali possano condurre a risultati interpretativi diversi, deve essere privilegiato il significato conforme al diritto dell'Unione e alla interpretazione che dello stesso fornisce la CGUE".

Il principio è di quotidiana applicazione nella prassi della Corte.

In particolare, giova richiamare la sentenza n. 29570/2022128 con cui il giudice di legittimità ha ribadito l'ordine delle forme rimediali, prescritto dalla Cge, ai fini del summenzionato meccanismo di adattamento dell'ordinamento interno a quello unionale (obbligo di sperimentare

un'interpretazione conforme e, solo ove l'antinomia non sia risolta, la disapplicazione della norma interna), partendo proprio dall'obbligo di interpretazione conforme delle norme interpretate.

In particolare, la Suprema corte ha ribadito che *“di fronte ad una potenziale incongruità del sistema si impone al giudice la previa ricerca dell'interpretazione compatibile fra diritto interno e diritto dell'Unione, nell'ottica della compatibilità; solo qualora tale interpretazione risulti impossibile ci si muoverà alla ricerca della norma dotata di effetto diretto”*.

Sotto altro versante che e' quello della giurisprudenza costituzionale, fin dalla pronuncia Granital, il Giudice delle leggi abbia mutuato la tassonomia degli strumenti, additati dalla Corte di giustizia, al fine di garantire piena e immediata attuazione al diritto dell'Unione. Ciò, seppur muovendo dalla differente ricostruzione dei rapporti fra i due ordinamenti in termini di “coordinamento e comunicazione” ma “reciprocamente autonomi”.

In tale occasione, il Giudice delle Leggi ha attribuito all'interpretazione conforme rilievo primario nell'ambito degli strumenti di adattamento della norma interna a quella unionale, nella disponibilità giuridica del giudice comune, affermando che “fra le possibili interpretazioni del testo normativo prodotto dagli organi nazionali va prescelta quella conforme alle prescrizioni della Comunità, e per ciò stesso al disposto costituzionale, che garantisce l'osservanza del Trattato di Roma e del diritto da esso derivato”.

Anche prima della sentenza Granital, la Consulta aveva riconosciuto che il problema dei rapporti tra diritto comunitario e norme interne, “offre all'interprete un altro ed assorbente titolo giustificativo della soluzione [delle eventuali antinomie], [ovvero l'adozione], fra le possibili interpretazioni della norma, [di] quella conforme sia alle prescrizioni degli organi della Comunità, sia ai principi del nostro stesso ordinamento” .

Ne consegue che - anche a non voler predicare la nullità¹, invero difettante di un'espressa previsione ma ricostruibile quale sanzione virtuale, dei contratti e degli atti posti in essere nell'esercizio dell'attività gestoria dei crediti deteriorati - tali soggetti non potranno non considerarsi sprovvisti della possibilità di continuare a gestire le stesse posizioni creditorie della cui esazione siano stati incaricati.

E, quindi, prefigurabile una carenza sopravvenuta della loro legittimazione sostanziale che non può non tradursi in una paralisi della loro possibilità di agire in giudizio o di portare avanti i giudizi già intrapresi.

Diversamente, l'essenza stessa dell'impianto della norma unionale sarebbe, evidentemente, vanificata.

D' altronde, la legittimazione sostanziale al compimento di un atto e' un precipitato logico della possibilità di svolgere una certa attività, costituendone applicazione per così dire <<atomistica>>.

Infatti, il concetto di attività e', logicamente, ricomprensivo di una pluralità di atti in cui la stessa si sostanzia.

Così come, se è inibita la possibilità di compiere un atto o di porre in essere un'attività (come, nel caso di specie, quella di gestione dei crediti), deve ritenersi preclusa anche la correlata possibilità di agire in giudizio per far valere i diritti connessi agli atti posti in essere.

Ne consegue che, venuta meno la prima, deve ritenersi elisa anche la seconda.

Ciò, in considerazione del noto principio, di derivazione dalla tradizione romana, per cui in assenza di uno *ius*, non è configurabile neppure la correlata *actio* e, quindi, la possibilità di azionare la stessa, agendo in giudizio, essendo tal ultima la proiezione processuale della prima.

In particolare, dovendo selezionare una fra le categorie processuali già in uso da parte del Codice di rito, così come dalla dottrina processualistica, deve ritenersi che il riferimento debba essere non alla legittimazione ad agire che - in virtù dei principi espressi dalle Sezioni Unite nella suindicata pronuncia n. 2951/2016 che mutuano le conclusioni della migliore dottrina processualistica (Luiso) - spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare, ma alla capacità di agire in giudizio, quale profilo più ampio.

La capacità di agire in via processuale è la proiezione dinamica in sede giudiziaria della capacità di agire sul piano sostanziale, quale attitudine generale del soggetto a compiere atti giuridici.

Tal ultima si identifica con l'idoneità a compiere validamente atti giuridici che incidono sulla propria sfera patrimoniale o personale.

Un fenomeno simile alla cessazione legale dell'attività può essere individuato nell'estinzione di una società per effetto dell'intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese che, al pari dell'iscrizione, ha effetti costitutivi.

La società cessa di esistere come soggetto giuridico. Il soggetto, in tal caso, estinguendosi, perde, non solo la propria capacità di agire (sia sostanziale che processuale), ma anche quella giuridica, da intendersi quale astratta idoneità ad essere titolare di rapporti giuridici attivi e passivi.

Non può più essere titolare di rapporti giuridici né stare in giudizio né può proporre nuove azioni né esserne destinataria.

Sotto il profilo sostanziale, i rapporti pendenti, i debiti e le sopravvenienze attive si trasferiscono ai soci (successione) o, entro un anno, è possibile il fallimento.

Nel caso, invece, della mera cessazione dell'attività, di fonte legale, perché rinveniente la propria fonte in una norma ordinaria, deve ritenersi che ad essere incisa sia la sola capacità di agire (nella sua duplice componente sostanziale e processuale) e non anche la capacità giuridica della società di gestione, con conseguente inammissibilità dell'azione proposta dall'incapace per così dire <<relativo>>.

E se un giudizio, alla data della sopravvenuta cessazione, come nel caso di specie, sia stato già attivato, deve ritenersi che a venire in rilievo sia la c.d. sopravvenuta improcedibilità del giudizio per (anch'essa sopravvenuta) incapacità di agire della parte; sanzione processuale che costituisce logica applicazione in corso di giudizio della più generale categoria della ammissibilità e della procedibilità dell'azione.

Ciò premesso, nel caso di specie, però, consta la natura di *spv* - e, quindi, di società di cartolarizzazione - della reclamata.

Orbene, l'art. 114.2, quale introdotto dal Dlvo 116 del 2024, prevede espressamente che “2. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114.10, le disposizioni del presente capo non si applicano alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando l'acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017*”.

Dunque, viene in rilievo una delle ipotesi derogatorie all'applicabilità del nuovo regime normativo di cui, nondimeno, questo Collegio, anche per la novità della questione, ha cercato di fornire un'esegesi che sia linea con la disciplina di fonte eurounitaria.

Stante la complessità della questione trattate, come, peraltro, desumibile dalla pluralità di orientamenti in materia, in deroga al principio di soccombenza, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:

- 1. rigetta il reclamo *in parte qua* e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di rigetto della richiesta sospensione;**
- 2. compensa le spese del presente giudizio;**
- 3. condanna parte reclamante al pagamento del doppio del contributo unificato.**

Così deciso in Brindisi, in data 20 maggio 2026.

Il Relatore
Dott. Antonio Ivan Natali

Il Presidente
Dott. Sergio Memmo